

Codice A1813C

D.D. 13 ottobre 2025, n. 1984

R.D. 523/1904, L.R.12/2004 e s.m.i. e D.P.G.R. 10/R/2022 del 16/02/2022. Autorizzazione idraulica n. 6453 e concessione demaniale TO.PO.7105 per il rifacimento del ponte sul Rio Gleisassa nel comune di Pinasca. Cod. finanziamento 38/78_26_001_213_955; CUP: B91B24000340002. Richiedente: Comune di Pinasca.



ATTO DD 1984/A1813C/2025

DEL 13/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904, L.R.12/2004 e s.m.i. e D.P.G.R. 10/R/2022 del 16/02/2022. Autorizzazione idraulica n. 6453 e concessione demaniale TO.PO.7105 per il rifacimento del ponte sul Rio Gleisassa nel comune di Pinasca. Cod. finanziamento 38/78_26_001_213_955; CUP: B91B24000340002. Richiedente: Comune di Pinasca.

Con nota in data 04/06/2025 prot. n. 4475, acquisita al protocollo di questo Settore n. 25503 in data 05/06/2025 il Comune di Pinasca, in qualità di Amministrazione procedente, ha presentato domanda di autorizzazione e concessione demaniale per la realizzazione di un nuovo ponte sul Rio Gleisassa.

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo ponte stradale in c.a. di attraversamento del Rio Gleisassa ubicato a monte dell'abitato di Rocceria, località Grandubbione, lungo la strada comunale che conduce alla borgata di Serremoretto, in sostituzione di quello esistente non più idoneo al traffico veicolare in quanto fortemente ammalorato, in seguito al deterioramento strutturale subito per vetustà del manufatto e l'erosione alla base della spalla di valle del ponte. La viabilità è attualmente consentita da un guado posto poco più a monte lungo il Rio, realizzato con Ordinanza Sindacale n. 3 del 12/02/2018 per il ripristino urgente della viabilità a seguito degli eventi alluvionali del 2018.

In particolare il progetto di fattibilità tecnico-economica (PTFE) prevede i seguenti interventi:

- demolizione del guado posto a monte;
- demolizione dell'impalcato e delle spalle del ponte;
- scavo in alveo per la preparazione del letto del fiume e per la realizzazione delle nuove spalle;
- realizzazione di canalizzazione provvisoria per la regimazione e deviazione del rio durante i lavori;
- realizzazione di ponte a campata unica di circa 6 mt e larghezza di circa 5 mt con platea, fondazioni delle spalle e dei muri di risvolto, nuove spalle e muri di risvolto, nuovo impalcato in

- calcestruzzo armato;
- ricostruzione del rilevato stradale;
 - ricostruzione del manto stradale bitumato;
 - posizionamento di nuovo guard rail in acciaio passivato Cor-ten;
 - risagomatura e sistemazione dell'alveo a monte e a valle del ponte.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali di fattibilità tecnico-economica (PTFE) redatti dall'Ing. Michele Ughetto costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da: Relazione tecnico illustrativa, Planimetria e sezione tipologica delle opere in alveo con l'inquadramento territoriale e documentazione fotografica, Relazione idrologico-idraulica, Relazione geologica.

Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pinasca in data 16/06/2025 con n. 63/2025.

Il Settore Tecnico Regionale di Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda, ha richiesto, con nota prot. n. 29795/A1813C del 03/07/2025, chiarimenti sul manufatto pervenuti con nota prot. n. 41178/A1813C del 17/09/2025.

Trattandosi di manufatto di proprietà del Comune di Pinasca, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019, e senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

Effettuati accertamenti, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;

- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5/12/2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21/12/2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16/7/2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

determina

-di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Pinasca ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovranno essere eseguite le verifiche di stabilità delle difese spondali, delle spalle e dei muri d'ala (scalzamento fondazioni, spinte e sottospinte idrauliche, ecc..) ai sensi delle NTC vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. i piani di appoggio delle fondazioni superficiali delle spalle del ponte e dei muri d'ala dovranno essere adeguatamente ed accuratamente protetti da qualsiasi fenomeno di scalzamento mediante la realizzazione di opere di difesa senza soluzione di continuità fatta salva la presenza di substrati rocciosi;
4. il piano di appoggio della platea di fondazione in c.a. in progetto dovrà essere posto ad una quota pari ad almeno -1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo, come da documentazione progettuale;
5. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide non dovranno comunque interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;

6. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato. Inoltre il materiale proveniente dalla demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica ai sensi della normativa vigente;
7. è fatto divieto assoluto di asportazione di qualsiasi volumetria di materiale litoide demaniale d'alveo;
8. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
9. è vietato lo sradicamento delle ceppaie ai sensi della lettera c) dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904;
10. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare, dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisorie (piste di accesso in alveo, ture, ecc.);
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha **validità di mesi 24 (ventiquattro)** dalla data di ricevimento e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
18. dovrà essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

-di concedere al Comune di Pinasca, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, l'occupazione dell'area demaniale del Rio Gleisassa nel Comune di Pinasca a monte dell'abitato di Rocceria, località Grandubbione, per la realizzazione del manufatto in oggetto, come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

-di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

-di accordare la concessione per la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, trattandosi di un manufatto di proprietà pubblica, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art.11 comma 4).

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori, fino a conclusione degli stessi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi, e dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela Flora e Fauna della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I funzionari istruttori
Ing. Loris MARTINA
Ing. Massimo CRESCENTE

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TOPO7105** - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del .

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022 per il rifacimento del ponte sul Rio Gleisassa nel comune di Pinasca, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R.

Richiedente: **Comune di Pinasca (TO)**,

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale per i il rifacimento del ponte sul Rio Gleisassa nel comune di Pinasca (TO) come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La realizzazione e la gestione degli interventi concessi deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. xxxx del xx/10/2025 , che si intendono qui integralmente richiamate

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni 30** e pertanto con scadenza al **31/12/2055**. L'Amministrazione regionale si riserva la

facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate

dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha

l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone;

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Pinasca Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per

l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino lì,

Prot. n. (*) /TA4-1

() segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema*

documentale DoQui ACTA

(I dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Torino, (*)

Spett.le Regione Piemonte,
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore
Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino
e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it -
pec: tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

e p.c.,
Comune di Pinasca
pec: pinasca@cert.ruparpiemonte.it

Oggetto: Autorizzazione idraulica (AI 6453) ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e Concessione demaniale (TO.PO.7105) ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022 per il rifacimento del ponte sul Rio Gleisassa nel comune di Pinasca. Richiesta parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006.

Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 03/07/2025, si rileva che i lavori in argomento constano nelle attività di rifacimento del ponte sul rio Gleisassa in località Rocceria in comune di Pinasca (TO), a seguito di deterioramento strutturale ed erosione della base di una delle spalle del ponte.

Per quanto attiene il parere di competenza ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i sui lavori in alveo, atteso che nel progetto non sono presenti alcuni degli accorgimenti di cui all'allegato A della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 del 29/03/2010, si prescrive quanto segue al fine della salvaguardia della fauna ittica presente e dell'ecosistema fluviale:

- i lavori in alveo, non dovranno essere condotti nei mesi da ottobre a febbraio compresi (periodo di riproduzione dei salmonidi), in quanto il tratto di intervento è classificato dalla Carta ittica provinciale come zona Salmonicola;
- affinché il cantiere possa operare "a secco" andranno predisposte idonee opere provvisorie (savanelle) per regimare le acque e allontanarle dall'area di intervento interferita quando questa è interna all'alveo bagnato;

- preventivamente all'accesso dei mezzi in alveo sarà necessario richiedere apposita autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente al fine di valutare la necessità di effettuazione di un recupero della fauna ittica presente utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito della Città metropolitana (al seguente link: www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici); l'istanza relativa dovrà essere inoltrata al settore con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sull'inizio lavori e dovrà essere previsto il recupero della fauna a spese del richiedente;
- le riprofilature dell'alveo dovranno essere eseguite in modo da assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l'intorno, in modo da non interrompere la continuità ecologico funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema fluviale, cercando di mantenere così caratteristiche morfologiche di naturalità;
- al termine dei lavori sulla platea al di sotto dell'impalcato del nuovo ponte occorrerà assicurare la creazione di microhabitat idonei per la colonizzazione sia di fauna invertebrata sia di quella ittica collocando in alveo massi di diverse dimensioni, per garantire la massima variabilità ambientale possibile;
- si dovrà altresì effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto.

Distinti saluti.

PV/EM

La Dirigente dell' Unità specializzata

Tutela Flora e Fauna

Dott.ssa Elena Di Bella

2/2